

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 06/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 05 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 09 DELLA SOCIETA' POL. D. ALBA SANNIO COMPRENS TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO PER ACCORDO – EX ART. 108 N.O.I.F. - PER IL CALCIATORE MATOLA GENNARO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. CAMPANIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo proposto dalla POL. ALBA SANNIO COMPRENS dichiarando nullo e privo di effetti l'atto di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. sottoscritto dal calciatore MATOLA GENNARO.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 16 DEL CALCIATORE SIGNORELLI ANDREA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. - DALLA SOCIETA' POL. COLLE ALTO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.**

Ordinanza.

3. RECLAMO N. 18 DEL CALCIATORE ALBANESI MARCO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. - DALLA SOCIETA' A.C. CASTEISANGIORGIO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento della richiesta ex art. 109 N.O.I.F. presentata dal calciatore ALBANESI MARCO, dichiara lo stesso svincolato dalla A.C. CASTEISANGIORGIO per inattività.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N. 03 DEL CALCIATORE SANNA ALBERTO ANTONIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S. MACOMER.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

5. RECLAMO N. 08 DEL SIG. CANNAROZZO CARMELO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANNAROZZO DARIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LIMBIATE CALCIO.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore CANNAROZZO DARIO in favore della LIMBIATE CALCIO.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N. 05 DEL SIG. BELTRAMELLI VITO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BELTRAMELLI LORIS IN FAVORE DELLA SOCIETA' LIMBIATE CALCIO.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore BELTRAMELLI LORIS in favore della LIMBIATE CALCIO.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO N. 12 DELLA CALCIATRICE LAI CRISTINA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO N. 17 DELLA CALCIATRICE MELIS VALENTINA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento della calciatrice MELIS VALENTINA in favore della A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO N. 04 DEL CALCIATORE DRAGO RICCARDO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. - DALLA SOCIETA' A.S. ROBBIO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento della richiesta ex art. 109 N.O.I.F. presentata dal calciatore DRAGO RICCARDO, dichiara lo stesso svincolato dalla A.S. ROBBIO per inattività.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10. RECLAMO N. 24 DELLA SOCIETA' A.S.D. RODI' MILICI AVVERSO LA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI BELLA GIUSEPPE IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. TORREGROTTA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11. RECLAMO N. 15 DELLA SOCIETA' U.S. MELEGNANESE AVVERSO LO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. – DEL CALCIATORE COSPITO ALESSANDRO. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12. RECLAMO N. 11 DEL CALCIATORE LUBRANO NICCOLO' AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. – DALLA SOCIETA' A.S.D. FONTEBLANDA. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. TOSCANA.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13. RECLAMO N. 06 DEL CALCIATORE MASTROIANNI MATTEO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITA' – EX ART. 109 N.O.I.F. – DALLA SOCIETA' F.C. P.S.G. A.S.D.. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.

Ordinanza.

14. RECLAMO N. 21 DEL CALCIATORE MENDES DE SOUZA NELSON NETO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER DECADENZA – EX ART. 32 BIS N.O.I.F. – DALLA SOCIETA' A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000. PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 06 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete